

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 60**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti  
caratteristici

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 2017, n. 127)*

---


**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2018)**

---



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPEISR  
Prot. Uscita del 29/11/2018  
Numero: **0004527**  
Classifica:



**Oggetto:** Trasmissione dello schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Articolo 2, commi 1 e 3, legge 25 luglio 2017, n. 127, "*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*".

Si trasmette, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 luglio 2017, n. 127, il decreto in oggetto, che ha acquisito l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2018 ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Gian Marco Centinaio

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
ROMA



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Relazione illustrativa**

Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente gli agrumeti caratteristici.

La legge 25 luglio 2017, n. 127, recante “*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*” prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro dei beni e delle attività culturali) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si debba provvedere all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge stessa e alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

Con tale provvedimento si procede, quindi, oltre che a individuare le aree nelle quali sono presenti gli agrumeti caratteristici, anche a definire i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi, prevedendo interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, nonché alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

Lo schema di decreto è stato predisposto analizzando diversi documenti, tra cui la “relazione su alcune aree agrumicole ritenute di interesse paesaggistico”, presentata dal CREA all'audizione al Senato della Repubblica il 19 marzo 2015, il Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici (2010), nonché ulteriore documenti forniti dalle Regioni. Infine, sono stati sentiti i rappresentanti regionali esperti della materia che hanno condiviso il provvedimento.

Il provvedimento ha acquisito il concerto formale dei due Ministeri citati (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 16493 del 22 agosto 2018; Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot. n. 22949 del 26 settembre 2018).

Lo schema di decreto è composto da 7 articoli.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Articolo 1 – Disposizioni generali**

L'articolo contiene le disposizioni generali per le finalità dei cui all'articolo 1, comma 1, della legge 127/2017.

**Articolo 2 – Definizioni**

All'articolo sono definiti i quattro pregi richiesti dalla legge: varietale, paesaggistico, storico e ambientale.

Per il pregio varietale, tenuto conto delle specie coltivate in Italia, arancio, limone, mandarino, lime, chinotto, cedro e bergamotto sono state individuate le cultivar tradizionali.

Per il pregio paesaggistico sono indicati gli elementi distintivi e qualificanti del paesaggio rurale, quali terrazzamenti, ciglionamenti, strutture a lunetta prevalentemente in pietra a secco o in terra battuta, muri in pietra a secco.

Per il pregio storico si è tenuto conto dell'epoca di impianto che deve risalire almeno a prima del 1960, dei sesti di impianto e della densità che devono essere coerenti con gli ordinamenti colturali tradizionali del territorio.

Per il pregio ambientale si è focalizzata l'attenzione su quegli aspetti che tengono conto delle tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate anche ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio, quali terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, frangiventi vivi e, in ogni caso, tutti quegli elementi puntuali, lineari e areali del mosaico paesaggistico, che favoriscono la biodiversità.

**Articolo 3 – Individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici**

In tale articolo sono individuati i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici. Le regioni interessate dalla presenza degli agrumeti caratteristici sono 9, Piemonte, Lombardia, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per ogni regione sono specificate le aree riportate nella letteratura scientifico-divulgativa ricorrente.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Articolo 4** – *Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici*

L'articolo definisce i criteri e le tipologie degli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Agli interventi di recupero sono interessati gli agrumeti ai quali siano mancate per anni, e comunque per meno di 5, le ordinarie cure colturali.

**Articolo 5** – *Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati*

L'articolo definisce i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Gli interventi di ripristino sono rivolti agli agrumeti che persistono in uno stato di abbandono da oltre 5 anni.

**Articolo 6** – *Determinazione dei contributi erogabili*

Tale articolo determina i contributi erogabili, stabilendo che le Regioni possano erogare contributi in regime di *de minimis*, o in alternativa, in funzione degli interventi da realizzare, possano stabilire di concedere una somma superiore che in ogni caso non potrà eccedere i 50.000,00 euro.

**Articolo 7** – *Disposizioni finali*

L'articolo enuncia le disposizioni finali.

Il testo ha acquisito l'intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 22 novembre 2018.

Il Capo Dipartimento  
(Giuseppe Biasi)

VM/AM/CM



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, come modificato dal D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143;

**VISTO** il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che, tra l’altro, attribuisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di Paesaggio rurale;

**VISTO** il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 recante “*Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali*” e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89*” e successive modificazioni;



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

**VISTO** il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017, n. 238, recante “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96*”;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

**VISTA** la legge 25 luglio 2017, n. 127, recante “*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*”;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 127/2017 che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

**VISTO** il dispositivo con il quale, a valere sul capitolo di bilancio 7469 del Ministero, sono stati assegnati tre milioni di euro per l’anno 2017;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

**VISTI** gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2016 (2014/C 204/01);

**VISTO** il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 16493 del 22 agosto 2018;

**VISTO** il formale concerto acquisito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot. n. 22949 del 26 settembre 2018;

**ACQUISITA** l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, nel corso della seduta del 22 novembre 2018;

**VISTO** il parere acquisito dalle competenti Commissioni parlamentari.....;

**RITENUTO** di dover procedere ad individuare i territori nei quali sono presenti gli agrumeti caratteristici, prevedendo interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

**DECRETA**

**Articolo 1**

*Disposizioni generali*

1. Il presente decreto individua, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definisce i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi e determina i contributi erogabili.
2. Gli interventi, qualora ricadano in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica e culturale, sono eseguiti in conformità al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e nel rispetto dei Piani paesaggistici e delle vigenti prescrizioni d'uso.

**Articolo 2**

*Definizioni*

1. Per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale, rappresentato da una o più caratterizzazioni, anche combinate tra loro, delle caratteristiche di pregio sotto elencate, dimostrate da specifica documentazione.
2. Il pregio varietale è rappresentato dalle principali *cultivar* tradizionali italiane:

Arancio	Cloni di arancio biondo (Belladonna, Biondo del Gargano, Duretta del Gargano, Ovale Calabrese, Biondo di Trebisacce, Biondo del Piceno ecc.), Portoghese, San Leo, Nostrale di Alezio, Piattello, Sanguigno, Ovale, Vaniglia, Vaniglia Rosa, Navel, Tarocco, Moro, Sanguinello, Brasiliano, Pernambuco (Selezione di Washington Navel).
---------	---



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

Limone	Cloni di limone Femminello (Siracusano, Zagara Bianca, Ovale di Sorrento Sfusato Amalfitano ecc.), Femminello del Gargano, Interdonato, Monachello, 4 Stagioni del Ponente Ligure, di Monterosso, limone Madernino/a.
Mandarino e mandarino simili	Avana, Tardivo di Ciaculli, clementina comune
Lime e limette	Limetta di Spagna, Verracetta di Gallipoli, Limetta Romana
Chinotto	“di Savona”
Cedro e Limoni Cedrati	Cedro di Diamante, Cedro rugoso, Cedro Gigante, Cedro di Salò, Canarone, Limoni Cedrati, Pompia, Limone Pane
Bergamotto	Bergamotto Femminello, Fantastico e Castagnaro

3. Il pregio paesaggistico è rappresentato dalla presenza di elementi distintivi e qualificanti del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro, come: terrazzamenti, ciglionamenti, strutture a lunetta prevalentemente in pietra a secco o in terra battuta, muri in pietra a secco, coperture con incannucciati o altri materiali, strutture di protezione volte a proteggere un singolo albero. Parte caratterizzante delle architetture costruite sono i manufatti legati alla raccolta e distribuzione dell'acqua attraverso i metodi della irrigazione per sommersione e scorrimento.

4. Il pregio storico è rappresentato da quei paesaggi che sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo e che risultano stabilizzati o evolvono molto lentamente. Essi sono generalmente legati all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali ovvero quelle pratiche caratterizzate da un ridotto impiego di energie sussidiarie esterne in termini di meccanizzazione, nonché da forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno formati. L'epoca di impianto deve risalire almeno a prima del 1960 e i sesti di impianto e la densità devono essere coerenti con gli



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

ordinamenti colturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, elementi di pregio storico, le chiusure, gli antichi locali di stoccaggio e prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, anch'essi risalenti a prima del 1960.

5. Il pregio ambientale è rappresentato da quelle varietà tradizionali storicamente coltivate con metodi e tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio, quali terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, frangiventi vivi e, in ogni caso, tutti quegli elementi puntuali, lineari e areali del mosaico paesaggistico, che favoriscono la biodiversità.

### **Articolo 3**

#### *Individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 127/2017, si intendono aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole le aree (riportate nella letteratura scientifico-divulgativa ricorrente), nelle quali le particolari varietà storicamente coltivate, nonché le condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche e peculiari del territorio di origine. In Italia sono individuati i seguenti territori.

#### **Piemonte**

Cannero Riviera

#### **Lombardia**

Limonaie gardesane

Lago di Como

#### **Liguria**

Ponente ligure

Cinque Terre



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

**Marche**

Piceno

**Puglia**

Oasi agrumaria garganica

Arco ionico tarantino

Serre gallipoline

Territorio di Oria

**Campania**

Costiera amalfitana

Penisola sorrentina

Isole di Procida, Ischia e Capri

Area flegrea

Agro nocerino-sarnese

**Calabria**

Areale del bergamotto

Area costiera ionica

Area costiera tirrenica

**Sicilia**

Aree costiere della Sicilia ionica e tirrenica

Aree ionico messinesi

Area di Ribera

Agrumeti della Conca d'Oro e pianure costiere del palermitano

Areale ionico nord provincia di Catania

Versante occidentale dell'Etna

Valle dell'Anapo

Limonicoltura del siracusano



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

Pendici del Tavolato Ibleo  
Jardini di Pantelleria

**Sardegna**  
Cagliaritano (San Sperate e Monastir)

2. L'individuazione dei territori vocati effettuata al precedente comma 1 è precisata e integrata ogni 2 anni dal Mipaaft di concerto dal Mibac e con il Mattm. A tal fine il Mipaaft convoca un apposito tavolo tecnico.

#### **Articolo 4**

*Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di recupero  
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici*

1. Gli interventi di recupero e di salvaguardia degli agrumeti caratteristici sono finalizzati alla valorizzazione degli agrumeti, che insistono nelle aree vocate, definite dall'articolo 3 del presente decreto, ai quali siano mancate per anni, e comunque per meno di 5, le ordinarie cure culturali.
2. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 127/2017 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali dando, inoltre, priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, indicate nel presente decreto. Eventuali altre specie possono essere ammesse solo con parere motivato da parte della Regione interessata. Il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione (portainnesti, nesti e piantine innestate), dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

3. Gli interventi devono mirare ad un “recupero globale” della valenza varietale, paesaggistica, storica, ambientale e produttiva degli agrumeti, comprendenti anche interventi culturali straordinari.
4. I proprietari o conduttori devono favorire la permanenza e la valorizzazione in termini di pubblica utilità di sistemi ad alto valore naturalistico, quali corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d’acqua.
5. Gli interventi di recupero, salvaguardia e tutela che possono essere ammessi a finanziamento e che contribuiscono agli obiettivi sopra indicati sono:
  - opere di ristrutturazione produttiva dell’agrumeto tradizionale anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della *tristeza* o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo;
  - miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.
6. I proprietari o conduttori devono assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.

**Articolo 5**

*Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di ripristino degli  
agrumeti caratteristici abbandonati*

1. Gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati sono finalizzati alla ricostituzione delle superfici agrumicole al fine di reintegrare il patrimonio varietale, paesaggistico, storico e ambientale.
2. Gli interventi di ricostituzione sono rivolti agli agrumeti, che insistono sulle aree definite dall’articolo 3 del presente decreto e che persistono in uno stato di abbandono da oltre 5 anni.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

3. Gli interventi di ricostituzione devono rispettare gli elementi strutturali di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del presente decreto, finalizzati anche al miglioramento della biodiversità.
4. Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi a finanziamento e che contribuiscono agli obiettivi sopra indicati sono:
  - opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, ivi compreso l'estirpazione e il reimpianto, nonché il recupero delle opere a corredo;
  - miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.

**Articolo 6**

*Determinazione dei contributi erogabili*

1. La somma erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto non deve superare la soglia massima prevista dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 del *de minimis*. La Regione che concede il contributo dovrà darne evidenza pubblica.
2. Le Regioni, in funzione degli interventi da realizzare, possono stabilire di concedere una somma superiore alla soglia massima prevista al comma 1 del presente articolo. In ogni caso la somma erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto non potrà essere superiore ai 50.000,00 euro e sarà cura della Regione stessa procedere alla notifica ai sensi della normativa in materia di Aiuti di Stato.
3. Le Regioni nella determinazione dei contributi erogabili devono scegliere se utilizzare il regime del *de minimis*, ai sensi del comma 1 del presente articolo, o il regime degli aiuti di Stato di cui al comma 2 del presente articolo.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
di concerto con  
il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con  
il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare*

4. Non sono ammessi a finanziamento interventi già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

**Articolo 7**

*Disposizioni finali*

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella GURI.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI  
E DEL TURISMO

IL MINISTRO PER I BENI E LE  
ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, sullo schema di decreto interministeriale recante *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*.

Repertorio atti n. 215/CSR del 22 novembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 22 novembre 2018:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTA la legge 25 luglio 2017, n. 127, recante *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, che per le finalità di salvaguardia degli agrumeti caratteristici di cui al precedente art. 1, prevede che il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo individui, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa da acquisirsi in sede di Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i territori interessati, disciplinando i tipi di intervento realizzabile e la misura dei contributi da erogare a sostegno;

VISTO lo schema di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo il 25 ottobre 2018, con nota AOOGAB protocollo n. 10465;

VISTO il concerto reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota protocollo n. 16493 del 22 agosto 2018;

CRP





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il concerto reso dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota protocollo n. 22949 del 26 settembre 2018;

VISTA la nota protocollo n. 14828 del 29 ottobre 2018 con la quale lo schema di decreto è stato diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota protocollo n. 15551 del 12 novembre 2018, con la quale è stata convocata una riunione di livello tecnico per il giorno 14 novembre 2018;

VISTO lo svolgimento della suddetta riunione tecnica, nel corso della quale il Coordinamento tecnico delle Regioni ha dichiarato di non avere osservazioni rilevanti sul provvedimento, se non qualche chiarimento e alcune proposte di modifica agli artt. 4 e 5, che sono state accolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ed inserite in una nuova formulazione del testo, inviata via mail ed allegata al resoconto della riunione stessa, in attesa di trasmissione formale;

VISTA la nota AOOGAB protocollo n. 11391 del 22 novembre 2018 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ha trasmesso la nuova formulazione del testo, con le modifiche concordate in sede tecnica, che è stata diramata con nota n. 16201 in pari data;

VISTI gli esiti nell'odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole all'intesa sul testo definito in sede di istruttoria del 14 novembre 2018;

VISTO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Eugenio Salozzi

Il Presidente  
Sen. Erika Stefani



MP

2